

SICUREZZA

REGISTRO INFORTUNI ABROGATO A DECORRERE DAL 23 DICEMBRE 2015

Il decreto semplificazioni, attuativo del Jobs Act, ha **abrogato l'obbligo di tenuta del registro infortuni**. Dal 23 dicembre 2015, sarà semplicemente **sanzionata la mancata comunicazione telematica con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni**.

Comunque sia, il registro infortuni dovrà essere **conservato per almeno quattro anni** dall'ultima registrazione e, se non usato, dalla data di vidimazione.

Tutte queste disposizioni, però, **sarebbero dovute diventare operative soltanto a seguito dell'istituzione del Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione (SINP)**, la cui operatività risultava essere subordinata all'emanazione di un decreto interministeriale, a tutt'oggi non ancora emanato.

A decorrere dal 24 dicembre 2015, non risulterà più applicabile la sanzione amministrativa da euro 2.580,00 ad euro 15.490,00 che punisce il datore di lavoro e il dirigente, in caso di mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni.

Di contro sarà, invece, sanzionata la mancata comunicazione telematica degli infortuni con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni.

RILASCIO DEL CRUSCOTTO INFORTUNI

A seguito dell'abolizione del citato registro, l'INAIL, al fine di offrire agli organi preposti all'attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l'azione ispettiva, ha realizzato un **cruscotto nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d'opera e denunciati dal datore di lavoro all'INAIL stesso**.

L'INAIL sottolinea comunque che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili nel registro infortuni abolito dalla norma in esame.

Il cruscotto infortuni sarà accessibile agli organi di vigilanza nell'area dei servizi online del sito INAIL tramite l'inserimento delle credenziali in possesso degli organi stessi.